

LA PARTECIPAZIONE NELLA NUOVA COSTITUZIONE: CONFERMA DI UN TRISTE PARADOSSO.

A pochi giorni dal voto rendiamo note le motivazioni che ci inducono a respingere la proposta di nuova Costituzione Renzi-Boschi.

Nel rispetto delle diverse appartenenze dei soci, abbiamo deciso di guardare alle caratteristiche salienti e agli articoli della Riforma che riguardano le questioni della partecipazione e della sovranità popolare.

L'interrogativo che ci siamo posti per esprimere il nostro giudizio sulla Riforma è il seguente:

il nuovo Testo favorisce l'accesso agli strumenti di democrazia diretta? Rimuove gli ostacoli normativi e operativi che negli ultimi 50 anni hanno reso impervio il ricorso alla partecipazione popolare? Restituisce effettivamente la libertà di voto ai cittadini?

La nostra risposta è NO.

La nuova Costituzione nei fatti rende più difficile il ricorso agli strumenti di democrazia diretta.

È certo l'innalzamento da 50mila a 150mila del numero di sottoscrizioni necessarie per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare (Art. 71), sono incerte le garanzie di trattazione e deliberazione (rimandate a regolamenti inesistenti).

Per quanto riguarda i nuovi istituti, ossia referendum propositivo e di indirizzo, siamo nuovamente al cospetto di un annuncio: nel mentre si modifica grosso modo 1/3 della Carta, per disciplinare la partecipazione dei cittadini e renderla effettiva si rinvia ad altra (e futura) legge costituzionale e ad altra (e futura) legge ordinaria di attuazione.

L'abbassamento del quorum partecipativo (Art. 75) a fronte della raccolta di 800mila firme non è elemento migliorativo di per sé. È evidente a tutti che già oggi in Italia solo chi dispone di un esercito di consiglieri comunali può riuscire a raccogliere legalmente 500mila firme in soli 6 mesi (si veda la recente vicenda relativa alla raccolta delle firme per il referendum costituzionale del 4 dicembre). Solo i grandi Partiti e le Organizzazioni sindacali dispongono di questo esercito. A tutti gli altri l'accesso è e rimarrà oggettivamente precluso. Chi potrà mai permettersi di ingaggiare a 25Euro/ora i cancellieri del tribunale per autenticare le firme?

Perché il Governo non ha presentato per tempo un disegno di legge per disciplinare favorevolmente la materia? Sarebbero bastate poche settimane per farlo – volendo.

Attori e soggetti politici appartenenti a schieramenti diversi hanno presentato proposte concrete ma sono rimasti inascoltati.

Serve una legge che garantisca informazione e semplifichi le procedure, consentendo le firme online e ampliando la platea degli autenticatori, abolendo o perlomeno riducendo il quorum.

Non ci sono state risposte. La legge non è stata fatta. La nuova Carta è un florilegio di annunci.

La Costituzione su cui voteremo conferma un triste paradosso: gli istituti referendari, inseriti nella Carta con l'obiettivo di mettere a disposizione delle minoranze strumenti per poter contrastare mediante voto popolare le decisioni degli Esecutivi, sono e continuerebbero ad essere nella pressoché esclusiva disponibilità delle maggioranze, che ne faranno uso plebiscitario.

Come dice il Professor Rodolfo Lewanski (già presidente dell'Autorità per la Partecipazione della Regione Toscana) *“la soluzione ai problemi della politica rappresentativa è “più democrazia” perché i mali della democrazia si curano con più democrazia e quindi con la partecipazione”*.

Queste le nostre ragioni per dire NO alla Riforma Costituzionale.



Valutazione dell'articolato

I sostenitori della Riforma affermano che la Nuova Costituzione favorisce la partecipazione dei cittadini.

Noi non siamo di questo avviso e argomentiamo.

Questa Riforma conferma (e costituzionalizza) una effettiva riduzione degli spazi democratici e della rappresentanza, contraddicendo nella sostanza il principio fondamentale fissato all'articolo 1: " ... La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."

Il nuovo Testo riduce significativamente la sovranità popolare: già oggi (cfr. Legge Delrio) i cittadini italiani non eleggono più i consiglieri provinciali, benché le Province ancora esistano – e i Prefetti pure.

La Riforma stabilisce che i nuovi senatori non saranno più eletti a suffragio universale.

Art. 57 - "I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori". La disposizione è chiarissima: i nuovi senatori saranno eletti dai rappresentanti. Non è invece chiaro cosa significhi "metodo proporzionale" e neppure si comprende come tale metodo possa essere declinato in modo da non contrastare la disposizione costituzionale.

A questa incontestabile contrazione di democrazia rappresentativa purtroppo non corrisponde un adeguato contro-bilanciamento attraverso strumenti di democrazia diretta che favoriscano l'esercizio di vigilanza e controllo da parte dei cittadini sull'operato di chi li rappresenta (e che probabilmente sarà eletto con sistema ipermaggioritario). Nella nuova Costituzione gli strumenti di partecipazione sono genericamente nominati o annunciati, ma **non vi è traccia di garanzie volte a favorire l'accesso a tali strumenti**.

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.
	Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

Gli Articoli che si occupano di democrazia diretta sono il 71 e il 75.

Art. 71 - Il nuovo Testo triplica (da 50mila a 150mila) il numero delle sottoscrizioni necessarie per presentare una **proposta di legge di iniziativa popolare**, lascia intendere di voler dare certezza alla discussione e alla deliberazione delle proposte, ma **rinvia ai regolamenti parlamentari** il compito di disciplinare tempi, forme e limiti della discussione/deliberazione.

Da un lato perciò la certezza, fissata in Costituzione, di un innalzamento delle firme, dall'altra l'incertezza, ossia il generico rinvio a **regolamenti inesistenti**.

Ma se la volontà politica è davvero orientata a favorire la partecipazione dei cittadini perché i vari Parlamenti, incluso l'attuale, non li hanno fatti questi regolamenti? Avrebbero potuto farlo, non serviva di certo riformare la Costituzione!

Eppure i numeri del "fallimento" dell'iniziativa dei cittadini è sotto gli occhi di tutti: dal 1979 al 2014, sono state depositate in Parlamento **260 leggi di iniziativa popolare**, ciascuna con almeno 50 mila firme.

Solo 3 di esse, ovvero l'1,15%, è stata poi votata e approvata. Tutte le altre sono state ri-assegnate alle Commissioni (ove giacciono congelate) oppure sono state chiuse in qualche cassetto, condannate all'oblio.

La formulazione del nuovo Art. 71 è molto generica e non costituisce effettiva garanzia per i cittadini proponenti. La storia italica non depone a favore di una rapida attuazione dei regolamenti, basti ricordare che tra l'entrata in vigore della Costituzione (1948) e l'approvazione della legge ordinaria di attuazione della norma costituzionale relativa al referendum **trascorsero 22 anni** (1970).



<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. <i>Identico</i>
Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti gli elettori .
La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati , e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del <i>referendum</i> .	<i>Identico</i>

Art. 75. – Nessuna apertura sui cosiddetti limiti di materia. Continuiamo a non poterci esprimere, per esempio, sui trattati internazionali. Ci fu “concesso” un’unica volta, nel 1989. Un referendum consultivo, non vincolante per il Governo. Riguardava la trasformazione della Comunità Europea in Unione Europea. Per permettere il voto si aggiustò in fretta e furia la Costituzione (che non prevedeva referendum consultivo).

Poi la porta si richiuse.
Ancor più avvilente il 3° comma: si prefigura un “premio”, corrispondente ad un quorum di partecipazione parametrato sull’affluenza al voto alle precedenti elezioni politiche – nel caso in cui i proponenti raccolgano 800mila firme.

Nuovamente: l’orientamento dichiarato è davvero volto a favorire l’accesso a questi strumenti?

A partire dal 1978 a livello nazionale sono stati presentati **197 referendum**.

Il 66% (circa 130) non ha passato il vaglio formale - per difficoltà nella raccolta delle firme o per lo stop della Corte Costituzionale.

Sui 67 Referendum sottoposti a voto **solo 39** hanno raggiunto il quorum di partecipazione.

Questi numeri testimoniano l’approccio palesemente sfavorevole da parte delle Istituzioni e dei Governi nei confronti della democrazia diretta negli ultimi 50 anni.

La nuova Costituzione non compie alcun effettivo passo in avanti per restituire la libertà di voto ai cittadini rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono l’esercizio:

- non semplifica le procedure di autenticazione,
- non garantisce la neutralità degli esecutivi, come stabilisce il [Codice di Buona condotta sui Referendum del Consiglio d’Europa - Commissione di Venezia](#)
- non disciplina l’informazione prevedendo l’opuscolo informativo
- non introduce la sottoscrizione elettronica, invece ammessa e praticata per l’ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei)
- non considera il fattore tempo per la raccolta delle firme
- ... semplicemente “NON”

Siamo di fronte ad annunci o, a voler essere benevoli, a *favorevoli auspici*.

Purtroppo né i precedenti Governi, né l’attuale - benché più volte sollecitato - si è adoperato per tradurre i benevoli auspici in azioni concrete.

CHI SIAMO

L’Associazione Più Democrazia in Trentino è nata scegliendo di essere allo stesso tempo apartitica e politica: nostro obiettivo primario, fissato nello Statuto, è adoperarci affinché i cittadini possano concorrere alla formazione delle decisioni che li riguardano anche tra un’elezione e l’altra facendo ricorso a strumenti di democrazia diretta e deliberativa. Ci impegniamo affinché la partecipazione popolare diventi pratica diffusa e sia normata (e praticata) ad ogni livello istituzionale, dai Comuni sino al Parlamento, nazionale ed europeo.